



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 luglio 2011, n. 160

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Apricena (Fg) in località San Sabino e Donna Carlotta - Proponente: ATI Interscavi Sassano Srl e DEA Srl avente sede legale in Apricena in C.da Pozzo Salso s.n.

L'anno 2011 addì 29 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A., Programmazione e Politiche Energetiche e VAS, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. le per la V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. n. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 21 del 19.01.2009 la Regione Puglia - Ufficio VIA determinava di assoggettare alla procedura di VIA il progetto di impianto eolico proposto dalla società Interscavi Sassano Srl e DEA Srl nel Comune di Apricena, nelle località in oggetto specificate.

Con istanza del 12.03.2009, acquisita al prot. n. 3504 del 18.03.2009, l'ATI sopra individuata richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA dell'Assessorato all'Ecologia di procedere alla valutazione di impatto ambientale relativamente alla proposta di parco eolico sito nel medesimo comune di Apricena, facendo espresso riferimento alla precedente determinazione di assoggettamento a VIA dell'Ufficio n. 21 del 19.01.2009, ed allegando all'uopo tutta la documentazione prevista per legge, ivi inclusa una dichiarazione di atto di notorietà attestante la stipula di un contratto di superficie e servitù di passaggio.

Con nota prot. n. 11730 del 16.10.2009 l'Ufficio VIA/VAS riscontrava detta istanza e, richiamando la normativa regolamentare all'epoca vigente, comunicava alla società proponente la normativa di settore applicabile alla fattispecie progettuale.

Con nota raccomandata A/R del 12.10.2009 ed assunta in atti al prot. n. 13105 del 30.11.2009 la società chiedeva notizie in merito al procedimento instaurato ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Con nota prot. n. 13226 del 02.12.2009 l'Ufficio richiedeva alla società di provvedere alle pubblicazioni di rito necessarie allo svolgimento dell'istruttoria.

Con nota assunta in atti al prot. n. 858 del 26.01.2010 la LIPU trasmetteva osservazioni al progetto presentato dalla DEA Srl.

Con distinta nota depositata il 28.01.2010 ed acquisita al prot. n. 2005 del 16.02.2010 Enel Spa trasmetteva il proprio nulla-osta al posizionamento di un aerogeneratore dalla linea elettrica MT a 20 kV.

Con nota prot. n. 2791 del 24.02.2010 la società trasmetteva copia delle avvenute pubblicazioni richieste per legge, in esito alla richiesta dell'Ufficio prot. n. 13226/2009.

Con nota prot. n. 1958 del 15.03.2010 assunta in atti al prot. n. 5197 del 09.04.2010 il Servizio Attività

estrattive regionale - struttura di Foggia, a seguito di istanza di riesame pervenuta dalla società, e, conformemente alla DGR 445 del 23.02.2010 "Variazione PRAE" esprimeva il proprio nulla osta alla installazione di taluni aerogeneratori, riservandosi di esprimere ulteriori determinazioni in ordine ad altri aerogeneratori.

Sulla scorta del parere tecnico consultivo espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 2 febbraio 2010, con nota prot. n. 3425 del 5.03.2010 l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Con nota acquisita al prot. n. 4770 del 30.03.2010 la società trasmetteva le controdeduzioni - corredate da documentazione - in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla nota prot. 3425/2010 dell'Ufficio. Il termine fissato quale scadenza per l'invio di controdeduzioni da parte dell'ATI si è esteso in considerazione di una lamentata mancata ricezione del preavviso di rigetto predisposto dall'Ufficio, segnalata dal proponente con nota acquisita al prot. n. 9805 del 19.07.2010, a cui ha fatto seguito comunicazione del Servizio prot. n. 9871 del 20.07.2010 che ha prorogato per tale motivo i termini di 10 giorni dal ricevimento di quest'ultima.

Il proponente ha poi effettuato richiesta di accesso agli atti con istanza acquisita al prot. n. 6407 del 06.05.2010 dei seguenti documenti: copia della relazione del Comitato VIA e tutti gli atti istruttori, compresi i verbali delle sedute del Comitato. Pur avendo provveduto a trasmettere tale documentazione in allegato alla nota prot. n. 3425 del 05.03.2010 (preavviso di rigetto) attraverso la riproduzione integrale del documento discusso ed approvato dal Comitato VIA nella seduta di istruttoria, la Società ha inteso quanto rappresentato da questo Ufficio con nota prot. n. 9871 del 20.07.2010 come "rigetto" dell'istanza di accesso agli atti (punto 1 nota prot. n. 10415 del 29.07.2010).

Tale interpretazione assunta dalla società proponente non trova però riscontro in quanto è in verità accaduto, poiché l'accesso agli atti non è stato negato o ostacolato dall'Ufficio preposto, bensì sostanziato nella trasmissione dell'allegato stesso. Tuttavia, in unico con le osservazioni, la Società ha rinnovato la propria istanza di accesso ai medesimi atti, anche se già corrisposti. Contestualmente ha chiesto che il progetto fosse analizzato compiutamente nelle sue problematiche evidenziate nel parere di screening ambientale, procedendo ad un contraddittorio al fine di individuare opportune soluzioni di mitigazione e "ottimizzazione" in relazione alla proposta progettuale.

Il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 02 novembre 2010, valutate tutte le controdeduzioni e le osservazioni proposte dalla società, trasmesse a mezzo nota del 29.07.2010 acquisita al prot. n. 10415 in pari data, ha ribadito il proprio giudizio di parere sfavorevole.

Detto giudizio è stato espresso anche in ragione dell'evidenza per cui:

"In generale nelle osservazioni prodotte si rileva una contestazione diffusa alle scelte tecniche di istruttoria e si presenta un'attribuzione "alternativa" di senso ai regimi di tutela applicati che non passa, però, attraverso alcun approfondimento effettivo nel rilievo delle emergenze ambientali chiamate in causa. Pertanto esprimo, dal punto di vista tecnico, un valore aggiunto scarso rispetto alla documentazione progettuale già posta alla base dell'istruttoria e del parere già reso".

Medio tempore, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 344/2010, depositata in cancelleria il 26.11.2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale n. 48 del 01.12.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 16 della l.r. n. 40 del 31.12.2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14 commi 2 e 7 del R.R. 4 ottobre 2006 n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"), nonché dell'art. 3 comma 16, della l.r. 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, è stato dunque necessario procedere ad una nuova istruttoria tecnico/amministrativa dell'istanza in esame, onde pervenire ad una valutazione di compatibilità ambientale del progetto in argomento scevra dagli elementi di incostituzionalità che caratterizzavano il R.R. 16/06.

A tal fine nella seduta del giorno 04.03.2011 il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6 art. 4 e del comma 4 art. 11 del R.R. 24/2009, approvato con D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009, si è riunito e ha valutato nuovamente tutta la documentazione agli atti ed ha espresso le valutazioni di seguito riportate, sulla base della documentazione fornita a corredo dell'istanza di VIA presentata il 12.03.2009, preso atto dei pareri pervenuti, esprimendo le seguenti valutazioni.

Considerato che questo Ufficio del Servizio Ecologia - Assessorato Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia - ha proceduto alla valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla società ATI Interscavi - DEA con sede in C.da Pozzo Salso 71011 Apricena, così come descritti dagli elaborati scritto-grafici consegnati in data 12.03.2009 acquisiti al prot. n. 3504 del 18.03.2009 ed integrati con plico acquisito al prot. n.10415 del 29.07.2010 (contenente osservazioni al preavviso di rigetto), si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

1. Descrizione dell'intervento (strade, cavidotti, pertinenze, allaccio alla RTN, cantiere, esercizio, dismissione, mitigazione e compensazione)

L'intervento proposto consiste in un parco eolico di 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 3 MW da realizzarsi in agro di Apricena, quasi al confine amministrativo con una frazione del Comune di Poggio Imperiale, in posizione non distante dal Parco Nazionale del Gargano (l'aerogeneratore più vicino è a meno di 550 m).

1.1) I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità esistente e delle nuove piste. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur vincolata comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici di rispettiva competenza.

Tuttavia non risultano in essere atti di intesa tra la Società proponente e l'ente gestore della RTN.

1.2) Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e la creazione di nuove piste. Le piste da aprire avranno una larghezza della carreggiata di 5 m ed una lunghezza di circa 3 km.

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m² cadauna per un totale di 25.000 m², nella fase di realizzazione, e 6.400 m², nella fase di esercizio. I tracciati dei cavi, interrati, seguiranno i percorsi della viabilità esistente e nuova. Tale tracciato ha uno sviluppo lineare di circa 10 km. L'impatto sulla componente ambientale considerata è causato dalle azioni necessarie per l'installazione e per il montaggio delle apparecchiature necessarie alla realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica. In fase di realizzazione, per l'installazione degli aerogeneratori, saranno utilizzate delle aree pianeggianti di circa 50 x 50 m², comprensive dell'impronta della fondazione e dell'area accessoria destinata al posizionamento della gru principale di sollevamento. In fase di cantiere la produzione di rifiuti sarà essenzialmente quella del cantiere edile (materiale di scavo, tubi in pvc, olii per motori/macchine, legname inutilizzabile, etc.): è assunto impegno non formale a smaltire tutto il materiale inutilizzato in discarica autorizzata; in particolare, gli olii saranno smaltiti presso il "Consorzio degli olii esausti".

2. Interferenza con altri piani e progetti (eventuali impatti cumulativi)

2.1) Le piste di collegamento fra gli aerogeneratori ai nn. 3 - 4 - 5 - 6 ricadono all'interno di area perimetrata dal PUTT/p come ATD "macchie" e la loro realizzazione risulta incompatibile con il relativo regime di tutela: in esse non è ammissibile l'apertura di nuove strade.

L'area in cui ricadono gli aerogeneratori T3, T4, T5 e T6, pur essendo sottoposta a vincolo definito ATD "macchia" dal PUTT, secondo un rilievo effettuato dal soggetto proponente nel contesto delle osservazioni prodotte, di fatto rivestirebbe altre caratteristiche non compatibili con quella definizione: l'area è da anni coltivata a cereali e pertanto avrebbe perso tutte le connotazioni tipiche della macchia (comportando, così, solo un "falso presupposto" di inidoneità alle installazioni eoliche).

Gli aerogeneratori identificati ai nn 3 - 4 - 5 - 6 ricadono all'interno di area perimetrata dal PUTT/p come "macchie" in cui non è possibile "ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche [...e...] devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone". Tale regime di tutela è in netto contrasto ed incompatibile con le opere civili necessarie all'installazione degli aerogeneratori ed in particolare con la vocazione industriale dell'impianto eolico.

2.2) Il comparto di progetto, nell'ipotesi presentata, si localizza in un contesto morfologicamente complesso, una gran parte del quale è interessato direttamente da attività estrattiva. Rispetto a questa circostanza un approfondimento in termini di compatibilità è stato già condotto in fase di verifica di assoggettabilità, sulla scorta del quale è emersa la necessità di procedere ad un'ulteriore verifica di congruenza a livello di strumentazione urbanistica esecutiva (vedasi corrispondenza intercorsa tra Servizio Attività Estrattive regionale e soggetto proponente) che però non ha portato ad alcuno sviluppo di cui si sia a conoscenza.

3. Impatto visivo e paesaggistico

3.1) Il progettista conduce uno studio dell'impatto visivo in un' area avente raggio di circa 11 km intorno al sito eolico in oggetto; da tale studio non è presa in adeguata considerazione la valenza paesaggistica dell'area ovest del progetto in esame, soffermandosi maggiormente sulle caratteristiche dell'area più orientale, votata all'attività estrattiva e priva di caratteristiche distintive rispetto le zone agricole contermini.

3.2) A causa delle trasformazioni del territorio introdotte dalla realizzazione dell'impianto eolico, l'impatto visivo risulta particolarmente insostenibile per gli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6.

Il proponente ha ribadito che la segnalata lacunosità dello studio di impatto visivo e paesaggistico non troverebbe riscontro nei contenuti dell' approfondito studio fornito, rappresentativo dello stato attuale e di quello in divenire.

Egli, inoltre, riprende la affermazione dirigenziale del DD n. 21 del 19.01.2009 (relativa, però, al precedente procedimento già evaso di verifica di assoggettabilità a VIA) che confermerebbe che lo studio relativo alla componente visiva è completo.

Anche se la simulazione relativa all'inserimento paesaggistico dell'impianto risultava sufficiente nello studio ambientale preliminare, valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità, non altrettanto può dirsi in relazione allo Studio di Impatto Ambientale presentato nell'ambito del procedimento in corso, poiché questo avrebbe dovuto implementare una attualizzazione, in particolare rispetto allo stato delle iniziative affini concomitanti nell'area vasta che iscrive il sito di interesse della presente proposta (Comuni di Lesina, Poggio Imperiale,...) ai fini di una corretta valutazione degli impatti sinergici/cumulativi.

4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Dalla valutazione ed analisi faunistica e floristica, che inquadra il sito di installazione, rispetto alle peculiarità naturalistiche presenti nell'area circostante, emerge la seguente affermazione: "... il parco eolico, nel suo complesso, ricade in un appezzamento di terreno utilizzato esclusivamente per scopi agrari e, in particolare, per la coltivazione di cereali.", attestando come "... nulli gli impatti diretti sulle specie della fauna e/o sugli habitat naturali".

Atteso che gli aerogeneratori ai nn. 3-4-5-6, ricadono nell'area di pertinenza dell'Ambito Territoriale Distinto "Macchia" e l'aerogeneratore n. 2 ricade nell'area annessa a tale emergenza naturalistica paesaggistica e che lo stesso dicasi per le piste di collegamento di tali aerogeneratori, non può essere accolta l'osservazione tratta dallo studio di impatto ambientale in merito allo stato di degrado della succitata macchia, che farebbe decadere il relativo regime di tutela individuato dal PUTT/p, in quanto la invocata ripermimetrazione delle emergenze ambientali e paesaggistiche risulta di competenza delle amministrazioni nella redazione di piani di dettaglio. Inoltre il regime di tutela di tale Ambito Territoriale Distinto presuppone la conservazione e valorizzazione dell'assetto ed il recupero delle situazioni di degrado, evitando il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, la eliminazione di componenti dell'ecosistema, l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti, e più in generale ogni insediamento abitativo o produttivo. Infatti è vietata ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche.

La valenza e l'importanza della unità eco sistemica di riferimento, considerata la vicinanza del Parco Nazionale del Gargano, risultano qualificarla come area privilegiata per la presenza di pregiate specie faunistiche che, nei pascoli steppici della fascia pedegarganica, sopravvivono all'estinzione, quali l'Occhione e la Gallina Prataiola ed in numero consistente allodole, calandre, cappellacce e succiacapre.

Tali valenze e caratteristiche ambientali e faunistiche trovano espressione anche attraverso la ricadenza del sito di progetto nell'IBA denominato "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata".

Circa gli aerogeneratori 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6, ricadenti, insieme alle rispettive opere annesse, in area IBA e macchia (sia nell'area di pertinenza che nell'area annessa), si rileva un impatto rilevante dovuto alla sottrazione diretta di suolo.

Anche la sottostazione elettrica di collegamento alla RTN ricade all'interno dell'Area IBA.

L'evidenza dei vincoli IBA in relazione alle opere di pertinenza solidali alle infrastrutture del parco eolico determina impatti ambientali non trascurabili proprio rispetto alla componente avifaunistica, né vi sono studi di incidenza ambientale tali da far sì che detta relazione dovrebbe essere trascurata.

Per inverso, i contenuti promossi dalle Osservazioni della LIPU pervenute con nota acquisita al prot. n. 858 del 26/1/2010 sono ben circostanziati: "si evidenzia la presenza a mosaico di habitat prioritario, in alcuni punti interessati in maniera diretta dalla allocazione delle torri in progetto. In tali ambienti si rileva la presenza nidificante di specie significative come Occhione (*Burhinus oedicnemus*), Averla cinerina (*Lanius minor*), Calandra (*Melanocorypha calandra*) e altre. L'area è frequentata da Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*) e Grillaio (*Falco naumanni*), specie di massimo interesse di cui è evidente la colonizzazione di varie aree pianeggianti e basso collinari della Daunia". E ancora, "Il comprensorio in questione costituisce, per la sua strategica posizione, un potenziale ambito territoriale con funzione di corridoio ecologico tra il Gargano e l'area del Fortore, quindi i monti Dauni, soprattutto per i mammiferi (es. Lupo, Cinghiale, ecc) e altre specie terrestri (rettili ed anfibi). Il crinale tra Poggio Imperiale e Apricena è interessato anche da un notevole flusso di migratori come è osservabile nei periodi di passo, con specie di rilievo (rapaci, Gru, Cicogne). Degno di nota è stato il passaggio a più riprese di centinaia di Gru (*Grus grus*) nel dicembre 2009 che ha interessato questa ed altre aree della Capitanata".

5. Impatto su suolo (geomorfologia, idrogeologia, idrologia, pericolosità idraulica e rischio idraulico)

5.1) Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parte disposte su file parallele.

Il contesto in cui si colloca l'opera risulta caratterizzato, nella zona ad est dell'impianto proposto, dalla presenza di coltivazione di cave, mentre la zona ad ovest risulta caratterizzata dalla presenza di uno scalino geologico, rientrante nel Parco del Gargano, a cui si associa la presenza di pascoli steppici della fascia pedegarganica con il relativo ATE C (a tutela della presenza di tale bene, inteso come "costitutivo") e dell'Ambito Territoriale Distinto del PUTT/p identificato come "Macchie", già menzionato.

5.2) Nel progetto sono previste opere di regimazione delle acque: il corpo stradale sarà protetto a monte e a valle da canalette di raccolta delle acque, del tipo francese che garantiranno il deflusso regolare ed eviteranno sedimentazioni di materiali. Tali canalette, data la natura dei terreni, saranno realizzate con uno scavo nel terreno e successiva compattazione, non ricoperte con materiale cementizio, permettendo in questo modo anche un parziale assorbimento dell'acqua piovana.

Gli aerogeneratori T1, T2, T3, T4, T9 posizionati a meno di 100 m da emergenze geomorfologiche o, in qualche caso, direttamente insistenti su di esse; per il proponente non vi sarebbero veri e propri "percorsi fluviali" meritevoli di tutela: la natura antropizzata del suolo si assocerebbe anche ad una naturale orografia con diverse soluzioni di continuità.

Ad un'attenta analisi, invece, risulta che gli aerogeneratori indicati ai nn. T1, T2, T3, T4 e T9 sono ubicati, in realtà, in posizione adiacente a profili geomorfologici che ospitano linee di impluvio ben marcate, su entrambi i fronti, da discontinuità tali da ascrivere l'insieme in una connotazione di emergenza idro-geomorfologica e, in particolare, le fronti in "ripi fluviali", nella accezione del PUTT, tra l'altro cartograficamente ripresa ed illustrata nella carta tematica solidale alla normativa.

5.3) L'installazione degli aerogeneratori più periferici rispetto al punto di consegna previsto, in particolare il n. 10, non giustifica l'impatto legato alla realizzazione delle opere accessorie necessarie per il collegamento alla Rete di Trasporto Nazionale di energia elettrica. Tali opere determinerebbero la realizzazione di un cavidotto interrato di lunghezza superiore a 6 km con diversi attraversamenti di identità vincolistiche e profili geomorfologici non trascurabili.

6. Sicurezza e salute pubblica (impatto acustico, gittata, impatto elettromagnetico, vibrazioni)

6.1) Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 180 m. Si assume, invece, come gittata massima la lunghezza di 300 m, in quanto più cautelativa e ciò in considerazione di quanto si evince dall'analisi dell'allegato denominato "Blade Throw Calculation Under Normal Operating Conditions V80-2mw - Summary of findings a pag.2" per i quali, aprioristicamente, non può escludersi una gittata massima determinata nella maggioranza dei casi entro 300 m; ciò posto, si osserva che, nel caso in esame e ad una distanza inferiore della suddetta gittata massima degli elementi rotanti, risultano essere presenti Mass. S. Sabino ed un'area adibita attivamente a cava, interessata dagli aerogeneratori nn. 7 - 8.

Il progettista ha, in molte occasioni, ribadito che la massima gittata rappresentata nello studio è pari a 87 m, che risulta rispettata da tutti gli aerogeneratori ed in particolare dai numeri 7 e 8; circa la Masseria S. Sabino, poi, si dichiara di disporre di un contratto di comodato d'uso a garanzia di esclusione della presenza antropica per più di 4 ore al giorno (atto notorio allegato al progetto).

Secondo il proponente, inoltre, la distanza della torre n. 7 dalla strada SP37, se pur inferiore ai 300 m prescritti, sarebbe irrilevante perché inferiore solo di poco (circa 7 m). Si lamenta la mancata possibilità di offrire una opzione alternativa alla soluzione progettuale presentata, atteso che il proponente è disponibile ad un leggero arretramento della torre stessa dal fronte strada (alternativa introdotta in sede di osservazioni, ex-novo).

Il requisito della assenza di attività antropica, che il proponente dichiara essere rispettato a soddisfacimento dei criteri di verifica dell'impatto acustico, non appare esserlo ai fini di una corretta valutazione del rischio di sicurezza per gittata.

Quest'ultimo non è assicurato poiché la masseria rappresenta comunque un luogo sensibile poiché destinato ad essere frequentato- se pur occasionalmente: la volontà di stabilirne un cambio di destinazione d'uso non esclude in modo assoluto pertanto la presenza antropica.

E' perciò importante che, rispetto ad un fabbricato adibito a possibile occupazione antropica, debba comunque essere stabilita una fascia di rispetto, nella quale l'Ufficio interviene stabilendola in base alle condizioni al contorno. Il valore di 300 m di gittata assunto dall'Ufficio non è contestabile in ragione del fatto che è assolutamente probabile che un pezzo di navicella di dimensioni inferiori a quelle del pezzo intero possa compiere una distanza di quella entità in caso di rottura accidentale.

6.2) Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,2 m e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. In conseguenza di tali scelte progettuali, i valori del campo elettromagnetico stimato risultano nei limiti previsti della normativa assunta come riferimento, ovvero il DPCM dell'8 luglio 2003.

7. Misure compensative/piano di monitoraggio

Nella fase di ultimazione dei lavori, saranno ripristinate le condizioni morfologiche precedenti, con asportazione del materiale di scavo rimanente e smaltimento controllato dello stesso. Inoltre, al fine di proteggere dall'erosione le superfici nude ottenute con l'esecuzione degli scavi, si darà luogo ad un'azione di ripristino e consolidamento del manto vegetativo.

In caso di sospensione della viabilità pubblica e privata si provvederà a ristabilire tutte le condizioni normali per l'area interessata.

Il decommissioning dell'impianto alla fine della vita utile (25-30 anni) prevede, sulla base di un programma definito a valle della decisione, la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente, per ogni macchina si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (pale, generatore, mozzo, torre, etc.).

Saranno quindi selezionati i componenti:

- riutilizzabili
- riciclabili
- da rottamare secondo le normative vigenti
- materiali plastici ed elettrici (cavi elettrici, telefonici, etc.) da selezionare secondo la natura dei materiali e le normative vigenti.

Una volta liberato il territorio dalle macchine, si procederà alla rimozione del tronco superiore dei plinti di fondazione delle singole torri costituenti il parco secondo le norme di demolizione dei materiali edili. L'area sarà quindi ricoperta di terreno vegetale e sarà rilavorata con trattamenti addizionali per il riadattamento al terreno e l'adeguamento al paesaggio.

Non viene fatta menzione della dismissione delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed il loro corretto smaltimento secondo le normative. Non vengono prese in considerazione in nessun modo adeguate misure di compensazione.

Conclusioni

A) Si registra che, rispetto alle questioni vincolistiche sito-specifiche:

3 Aerogeneratori 1 - 2 - 3- 4 - 5 ricadono in area IBA203 "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata";

3 Aerogeneratori 1 - 2 - 3 - 4 - 9 in quanto ricadenti a meno di 100m, o insistenti su emergenze

geomorfologiche. Nel dettaglio:

3 Aerogeneratori 1 - 2 - 3 - 4 - 9 interessano da ripa fluviale,

3 Aerogeneratori 1 interessano reticolo fluviale

3 Aerogeneratori 3 - 4 - 5 - 6 e loro opere annesse in quanto ricadenti all'interno di area di pertinenza di Ambito Territoriale Distinto (ATD) del PUTT/P perimetrato come "Macchia";

B) rispetto ai criteri progettuali si rileva che:

3 Aerogeneratore 5 insiste a meno di 300 m, lunghezza assunta come gittata, da Strada Provinciale 37;

3 Aerogeneratori 7 - 8 sono situati, rispetto ad un'area utilizzata attivamente come cava, ad una distanza inferiore a quella individuata come gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;

C) rispetto ai fattori di impatto ambientale, risultano critici:

3 gli aerogeneratori ai nn 3 - 4 - 5 - 6 (impatto visivo e paesaggistico);

3 tutti gli aerogeneratori per impatto su flora, fauna ed ecosistemi;

3 gli aerogeneratori ai nn 7 - 8 (impatto su salute pubblica e sicurezza);

3 aerogeneratore n. 10 (consumo di suolo)

A fronte degli impatti significativi e negativi determinati dal progetto e, per tutti i motivi sopra esposti ed esplicitati, il Comitato Regionale per la VIA ha ritenuto di esprimere parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera in progetto. Sulla scorta del parere tecnico consultivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.03.2011, con nota prot. n. 2590 del 13.03.2011, l'Ufficio preposto comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto evidenziato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., invitandola a proporre controdeduzioni eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Alla data di adozione del presente provvedimento tali osservazioni non risultano pervenute e, dunque, le risultanze dell'istruttoria espletata dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 4 marzo 2011, in assenza di partecipazione al procedimento da parte della società, sono da ritenersi consolidate.

Per tutto quanto sopra premesso ed esplicitato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 24 del 15 ottobre 2009 recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., modificato dal RR 10/2011;

PRESO ATTO del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 04.03.2011 ai

sensi dell'art. 2 comma 2 del sopra richiamato R.R. n. 24/2009, modificato dal successivo n. 10/2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Apricena (Fg), proposto con istanza del 12.03.2009 da DEA Srl, avente sede legale in Apricena alla C.da Pozzo Salso s.n.;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace Avv. Giorgia Barbieri

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli